

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 AGOSTO 1975

#### Provvedimenti urgenti relativi al processo civile e alla composizione dei collegi giudicanti

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di riformare la disciplina del processo civile, per adeguarlo ai bisogni della società contemporanea, è da lungo tempo affermata dagli operatori del diritto e reclamata dalla collettività intera. A tutti è nota, infatti, la gravità della situazione attuale della giustizia civile: la mancanza di mezzi e di strutture adeguate, il deterioro formalismo, l'assurda frammentarietà del processo e soprattutto la lunghezza dei tempi, costituiscono i mali maggiori che impediscono di fruire di un processo moderno, democratico ed efficiente. Formalismo esasperato e tempi lunghi comportano, in particolare, l'effetto di allontanare il processo dal suo contesto reale e sociale pregiudicandone il rendimento in termini di giustizia; la posizione distaccata, ma sostanzialmente passiva, del giudice nel corso del processo ha finito, poi, con impedire l'attuazione di una fattiva collaborazione fra giudice e difensori, e il giudice istruttore è ritornato ad assumere, com'è stato autorevolmente osservato, una posizione che corrisponde ad una concezione « agnostica dei

rapporti fra cittadini e Stato, che non ha niente in comune con la concezione solidaristica a cui si ispirano oggi tutti gli ordinamenti democratici della civiltà occidentale ». Tutto fa sì che il giudice decida più sulle carte e su astratte questioni giuridiche, tante volte poste dallo stesso macchinoso *iter* processuale, che sulla realtà della lite, vanificando i fondamentali criteri dell'oralità, della concentrazione, dell'immediatezza. Sicchè, ogni giorno di più, il processo civile attuale, nella sua concreta realtà, appare l'antitesi di quello generalmente e profondamente auspicato.

Per la verità, i pubblici poteri, non insensibili all'esigenza di porre rimedio a questa situazione, hanno da tempo rivolto la loro attenzione a quest'importante e delicato aspetto della vita giudiziaria. Basti pensare alla gran copia di studi, inchieste, schemi e disegni di legge esistenti in questa materia: dall'indagine disposta dal ministro De Pietro, da cui una Commissione, costituita dal ministro Moro, trasse poi specifiche conclusioni, al disegno di legge presentato il 4 feb-

braio 1960 dal ministro Gonella e poi decaduto, al disegno di legge-delega per la riforma dei quattro codici presentato dal ministro Bosco il 10 ottobre 1963 e successivamente ritirato. Senonchè, le vive e intense discussioni, le istanze che si venivano via via manifestando, mentre esprimevano un'opinione sostanzialmente unitaria sulla necessità, se non sull'estensione della riforma, divergevano spesso nelle concrete soluzioni proposte, che andavano, per limitarsi agli indirizzi di fondo, dal ritorno al procedimento sommario del 1901 o a quello formale del 1865, al rinvigorimento e rivitalizzazione del sistema del codice vigente. Appunto perciò fu disposta dal ministro Reale, che ha preparato ora il presente disegno di legge, un'ampia e approfondita ricerca presso il Consiglio superiore della magistratura, la Corte di cassazione, le Corti d'appello, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, tutte le università degli studi, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori.

Dal prezioso materiale acquisito e dagli elementi successivamente emersi è risultato un chiaro orientamento, il quale rifiuta il ritorno al vecchio procedimento, che si svolgeva fino al momento della sentenza al di fuori del giudice, quasi un fatto privato fra i patroni delle parti, e propende invece per una concreta attuazione di un processo fondato sull'attiva collaborazione fra giudice e parti, rapido, tendenzialmente ispirato ai principi di concentrazione, oralità, immediatezza.

Nello stesso tempo, sempre più diffusa è la consapevolezza della necessità di intervenire con le misure immediatamente attuabili anche sul piano organizzativo e strutturale, ad evitare che, mentre si elaborano interventi che richiedono lunghi tempi di attuazione, la situazione arrivi ad un punto tale da non consentire neppure che vi si possa porre rimedio.

A tali esigenze si ispira il presente disegno di legge il quale sostituisce anche il disegno di legge presentato dal ministro Gonella il 28 settembre 1972 che viene quindi ritirato.

Occorre avere coscienza che l'enorme lungaggine del processo, oltre a provocare un progressivo decadimento della fiducia nel

diritto, si pone in contrasto con l'articolo 24, primo comma, della Costituzione secondo cui « tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi »; giacchè, come ha ben rilevato il Consiglio superiore della magistratura nella relazione trasmessa al Parlamento nell'aprile del 1970, il precetto costituzionale « dev'essere indubbiamente inteso come avente un contenuto reale ed effettivo, nel senso, cioè, che esso mira ad assicurare a tutti la possibilità di tutela giudiziaria e l'efficace ripristino delle posizioni giuridiche lese, e non già come mera affermazione generica e astratta che possa tollerare l'inefficienza di quella tutela o la mera teoricità degli strumenti che dovrebbero garantirla ».

È proprio questo richiamo a una situazione che vede, ogni giorno di più, il verificarsi di una sostanziale inattuazione di un fondamentale precetto della Costituzione e di civiltà, che ha convinto il Governo della necessità di effettuare un intervento legislativo, per apprestare i primi urgenti rimedi.

Naturalmente, in questa prima fase, non era possibile introdurre un'organica riforma del processo, nè porre rimedio ai mali di fondo che si sono prima identificati; ma si è pensato di individuare singoli punti del processo civile che sono causa, nella pratica giudiziaria, di ingiustificati ritardi e di correggere istituti che non rendono, in termini di astratto garantismo, quanto fanno pagare, in termini di intralcio al sollecito svolgimento della funzione giudiziaria civile.

Si è operato in particolare su due direttrici, cui corrispondono i primi due capi del disegno di legge (il terzo è riservato alle disposizioni transitorie e finali): l'uno rivolto alla riforma della legge processuale civile, con misure dirette ad accelerare il processo, l'altro contenente modifiche dell'ordinamento giudiziario, con la riduzione del numero dei componenti dei collegi giudicanti.

Il Governo è cosciente del carattere parziale e non risolutivo del disegno di legge rispetto alla gravità dei mali che soffre la giustizia civile nel nostro Paese; ma a questa consapevolezza non è disgiunta la fiducia che, senza intaccare i capisaldi su cui si regge l'attuale codice di rito, ma limitandosi a

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modificare quei punti del meccanismo processuale in cui più gravi e con minor giustificazione si verificavano gli inconvenienti, sia possibile ottenere positivi risultati.

1) Non si è ritenuto che il primo libro del codice, nel quale sono raccolte le disposizioni generali, presentasse la necessità di modifiche radicali, tranne per quanto riguarda l'esigenza di semplificare la disciplina della competenza e della giurisdizione, disciplina che è stata profondamente innovata.

La prima modifica è quella che eleva la competenza per valore del conciliatore e del pretore rispettivamente a lire 400 mila e a lire 3 milioni. Tale determinazione della competenza per valore, che si adegua all'intervenuta svalutazione della lira, significa anche un atto di profonda fiducia verso il giudice monocratico e verso la sua dimostrata capacità di intendere, con impegno appassionato e responsabile, la funzione giudiziaria. Sul giudice monocratico e, in particolare, sul giudice di pace il Governo sta conducendo degli studi approfonditi al fine di accertare la possibilità di un largo impiego, ma la conclusione di essi presuppone che siano già avvenute alcune scelte nei codici di rito e quindi potrà raggiungersi soltanto successivamente.

2) La modifica apportata all'articolo 14 è conseguente alla necessità di coordinare tale disposizione con il nuovo testo dell'articolo 38, per il quale l'eccezione di incompetenza per valore può essere sollevata solo nel primo atto difensivo del procedimento di primo grado, deve contenere l'indicazione del giudice ritenuto competente, e radica la competenza di tale giudice se le altre parti aderiscono a tale indicazione.

3) A seguito della avvenuta soppressione (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60) dei tributi immobiliari diretti verso lo Stato, non risultano più applicabili, nella loro interezza, gli articoli 15 e 21, con la conseguenza, quanto all'articolo 15, di far convogliare verso il tribunale tutte le cause relative a beni immobili, in forza del criterio sussidiario di

determinazione della competenza stabilito dall'ultimo comma di detto articolo.

Ad evitare tali conseguenze si è provveduto a riformulare l'articolo 15, stabilendo che la competenza per valore nelle cause relative ad immobili si determina in base a criteri analoghi a quelli posti dall'articolo 14 per la determinazione del valore delle cause relative a somme di danaro e beni mobili.

Quanto all'articolo 21, nel caso in cui l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, sarà competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.

4) Sulle tracce del testo dell'articolo 428, novellato con l'articolo 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, il quale continuerà a vigere nei limiti che gli sono propri, si è attenuato, a favore della disponibilità delle parti, il potere del giudice di rilevare anche d'ufficio l'incompetenza nei casi previsti nei due primi commi dell'articolo 38: così all'incompetenza per materia e per territorio improrogabile viene applicata l'attuale disciplina dell'incompetenza per valore, alla quale viene, per contro, estesa la disciplina della competenza per territorio prorogabile: viene soppresso correlativamente il regolamento di competenza d'ufficio e l'indicazione effettuata dal giudice, che ha declinato la propria competenza, vincola, in ogni caso, il nuovo giudice, salvo l'esperimento dell'istanza di regolamento.

Rimane ferma l'inesperibilità dell'istanza di regolamento avverso le sentenze dei conciliatori.

5) Com'è noto, mentre l'istanza di regolamento di competenza costituisce un mezzo d'impugnazione avverso una sentenza che ha pronunciato sulla competenza, il regolamento di giurisdizione non presuppone l'esistenza di una sentenza ed è quindi proponibile in qualsiasi momento finché la causa non sia stata decisa nel merito. Ciò ha determinato un numero incredibilmente elevato di regolamenti di giurisdizione, in quanto le parti, non essendovi precedente sentenza, che puntualizza e risolve la questione, sono indotte a ricorrere a tale mezzo senza un adeguato

approfondimento e la necessaria consapevolezza.

È parso quindi opportuno modellare il regolamento di giurisdizione su quello di competenza, che non ha dato luogo all'inconveniente sopra indicato, sicchè entrambi sono analogamente previsti come mezzi di impugnazione avverso sentenze che hanno pronunciato, rispettivamente, sulla giurisdizione o sulla competenza (esclusione fatta, nel secondo caso, della sentenza dei conciliatori).

Ne è derivata l'abrogazione del primo, e non del secondo comma dell'articolo 41 del codice (il quale, nei rarissimi casi di applicazione, adempie ad un funzione in qualche misura equiparabile all'altra propria dell'opposizione ordinaria di terzo), e, in parte, dell'articolo 30 della legge istitutiva dei tribunali regionali amministrativi, nonchè la parziale abrogazione dell'articolo 362 del codice, il quale, per la parte in cui sopravvive, implica l'estensione della normativa che si propone, a tutti i giudizi, pur se siano investiti giudici speciali.

Poichè, però, le questioni di giurisdizione assumono un rilievo maggiore di quello delle questioni di competenza, si è ritenuta l'opportunità di estendere alle prime il regolamento d'ufficio, la cui mancata richiesta determinerà la definitività della statuizione del giudice, che ha declinato la propria giurisdizione (senza che ciò incida, ovviamente, sui poteri del giudice dichiarato munito di giurisdizione).

L'articolo 43, ultimo comma, che si è illustrato, e l'articolo 50-bis estendono il principio, valido alla stregua del codice vigente, per il quale la competenza del giudice è presupposto di validità della sentenza e non presupposto della domanda, ai rapporti tra giudice ordinario e speciale, rispondendo ad esigenze di sostanziale giustizia, esigenze tanto più impellenti per quanto l'esperimento della tutela degli interessi legittimi è costretto nel rispetto di termini perentori.

Una volta applicato anche ai rapporti tra giudici ordinari e speciali l'articolo 50-bis, viene meno, come si è già rilevato, la materia dei conflitti negativi e positivi di giurisdizione, di cui all'articolo 362, n. 1), del codice.

La sostituzione del regolamento di giurisdizione (quale mezzo di impugnazione ne-

cessario o facoltativo delle sentenze, con cui ogni giudice, ordinario e speciale, risolve questioni di giurisdizione) al regolamento preventivo, ha indotto ad innovare la disciplina del procedimento, che ne viene instaurato: disciplina, che è comune anche al regolamento di competenza, seppure non è, per la massima parte, ricavata dalla vigente normativa di quest'ultimo.

Modificato è il modo d'introduzione, deposito dell'istanza e delle memorie difensive nella cancelleria del giudice *a quo*, il cui cancelliere provvede alla trasmissione degli atti alla cancelleria della cassazione. Il procedimento, anche per il regolamento di giurisdizione, prevede il rito camerale, salvo che i regolamenti siano uniti a ricorsi ordinari, proposti contro la stessa sentenza.

6) È comune opinione che la disciplina, che regola la materia relativa alla liquidazione dei compensi al consulente tecnico, sia carente e fonte di non lievi inconvenienti. Con gli articoli 8 e 9 vengono disciplinati i due punti che, nella pratica, hanno sollevato dissensi o problemi, vale a dire il criterio che deve essere seguito per determinare l'ammontare del compenso e gli eventuali mezzi di impugnazione del provvedimento di liquidazione.

Circa il primo punto, non si è ritenuto appagante il sistema attuale perchè i criteri cui esso s'ispira, e particolarmente quello delle vacanze, si sono rivelati inadeguati e sono stati causa non ultima di ritardi nell'espletamento dell'incarico: perciò è stato stabilito che il compenso andrà liquidato in base a tariffe, indicanti un minimo e un massimo, approvate con decreto del Presidente della Repubblica. Si sono poi fissati i criteri cui dovrà ispirarsi il legislatore, precisando che si prescinderà per l'appunto dal sistema delle vacanze, e si farà riferimento ai parametri della difficoltà del lavoro svolto e della rapidità nell'espletamento dell'incarico.

Circa il secondo punto, concernente l'impugnabilità dei provvedimenti di liquidazione anzidetti, si è osservato che l'attuale testo dell'articolo 24 delle disposizioni d'attuazione si limita a dichiarare che alla liquidazione si provvede con decreto, avente effica-

cia di titolo esecutivo, senza tuttavia precisare se, contro di esso, sia ammessa impugnazione: di qui l'incertezza normativa che ha consentito il formarsi di diverse opinioni in dottrina ed in giurisprudenza.

Dopo un approfondito esame della questione si è ritenuto che non possa essere esclusa la garanzia dell'impugnazione avverso decreti, come quelli in esame, che vengono ad incidere nella sfera di situazioni giuridiche tutelabili in quanto accertano il diritto degli ausiliari alla riscossione della somma e, correlativamente, l'obbligo di pagamento per la parte indicata.

Sulle modalità dell'impugnazione è parso sufficiente, anche in ossequio all'invito rivolto dalla Corte costituzionale (sentenza 6 luglio 1972, n. 175), fare integrale rinvio alle norme sul procedimento ingiuntivo.

7) La norma dell'articolo 10, in armonia con quella che ha elevato i limiti della competenza del conciliatore fino a lire 400 mila, provvede ad adeguare anche il valore delle cause in cui il conciliatore stesso può decidere secondo equità, fissando un limite di 200 mila lire.

8) La sottoscrizione della sentenza da parte di tutti i componenti del collegio è causa nella pratica, di non lievi ritardi, specialmente quando il collegio è numeroso.

Si è proposto pertanto con l'articolo 11 di riformare il sistema attuale limitando la sottoscrizione della sentenza a quella del presidente e dell'estensore.

9) Nel campo delle notificazioni si è pensato di seguire il criterio di agganciare, per quanto possibile e attuabile senza gravi inconvenienti pratici, gli effetti della notifica al momento della ricezione dell'atto, ovvero al compimento di quelle formalità che assicurano la possibilità di tale ricezione.

Su questa linea sono state chiarite le varie ipotesi di perfezione del procedimento di notificazione per incarico delle parti.

Si è inoltre provveduto a tutelare ovvie e legittime esigenze di riservatezza, con l'introdurre una norma che comporta la notificazione dell'atto in busta chiusa, quante volte

questa non può essere fatta nelle mani del destinatario.

10) Al libro secondo del codice, che contiene le norme sul processo di cognizione, sono stati dedicati interventi di una notevole incisività, per tendere all'accelerazione del procedimento, all'esercizio effettivo da parte del giudice dei poteri a lui affidati di direzione e collaborazione con le parti, al rigoroso rispetto del contraddittorio.

In questa linea sono state apportate modifiche all'articolo 164 al fine di assicurare una maggiore giustizia sostanziale, diminuendo l'incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo, ampliando l'ambito delle sanatorie, sempre che sia rispettato il contraddittorio e non si abbia inattività delle parti.

Si è perciò inserita una norma ispirata ai seguenti principi:

a) consentire la sanatoria di vizi della citazione attraverso la rinnovazione della stessa (mentre, fino ad ora, sussistevano dubbi sulla applicabilità dell'articolo 162);

b) esclusione della efficacia *ex tunc* della sanatoria soltanto per quei vizi che comportano una radicale violazione del contraddittorio, identificati nella violazione dei numeri 2) e 3) dell'articolo 163 (omessa indicazione o assoluta incertezza nell'identificazione delle parti e dell'oggetto della domanda).

11) La modifica apportata all'articolo 181 si risolve in un ritorno al vecchio testo, anteriore alla novella del 1950, e comporta, a sua volta, una modifica della disciplina dell'estinzione del processo (art. 307). Inoltre la riforma riverbera i suoi effetti anche sul contenuto dell'articolo 309 (per effetto del rinvio da questo operato).

In primo luogo, si è semplificata la disciplina relativa alla mancata comparizione delle parti già costituite, equiparando gli effetti della mancata comparizione di entrambe le parti a quelli della mancata comparizione dell'attore, quando il convenuto non sollecita la prosecuzione del processo.

Inoltre si è pensato di ovviare agli inconvenienti che, per effetto dell'applicazione del-

l'articolo 309, si manifestano nella pratica giudiziaria e che determinano il rallentamento del processo con frequenti cancellazioni seguite da riassunzioni, ricollegando alla mancata comparizione per due udienze consecutive la conseguenza dell'estinzione del processo.

12) Di notevole importanza è l'innovazione che si è proposta agli articoli 183 e 184 con la quale si dispone che alla prima udienza le parti possono ottenere la fissazione di termini per integrare adeguatamente la loro difesa, ma scaduti tali termini nessuna ulteriore deduzione è consentita, salvo che la necessità sopravvenga nel corso del giudizio.

Sono evidenti alla migliore dottrina e ai più sensibili fra gli operatori pratici le ragioni che militano a favore dell'introduzione di una disciplina siffatta. Invero l'abolizione, con la novella del 1950, delle preclusioni che erano previste nell'articolo 184, ha, nella pratica, influito in modo pesantemente negativo sullo svolgimento del processo, determinando lungaggini inammissibili che sono accolte con grande disfavore della pubblica opinione. Ciò si propone di evitare la nuova normativa, la quale è diretta a conciliare adeguatamente le esigenze difensive delle parti con la necessità che il processo civile si concluda nel tempo strettamente necessario, in modo che alla giustizia civile venga restituita quella credibilità che ora risulta sensibilmente scossa.

13) La modifica apportata all'articolo 185 si limita a risolvere, con un intervento legislativo, il dibattito, esistente in dottrina e giurisprudenza, circa la qualificazione degli effetti processuali che la intervenuta conciliazione giudiziale è idonea a produrre.

14) Con l'introduzione dell'articolo 188-bis viene esteso all'intera materia del processo civile un istituto che ha già dato proficui risultati nel settore del processo del lavoro e che, prevedendo l'emissione di un provvedimento giudiziale di condanna al pagamento delle somme non contestate, costituente titolo esecutivo, consente che il processo produca quei risultati in termini di giustizia che

gli sono propri, in anticipo rispetto alla sua conclusione, e nel pieno rispetto del principio di disponibilità delle parti.

Da notare, rispetto all'analoga norma del processo del lavoro, l'espressa menzione che gli effetti della non contestazione sono limitati alle sole parti costituite, in armonia con la natura negozial-processuale del titolo giudiziale in questione.

Inoltre, la forma dell'ordinanza è tale da consentirne sempre il riesame e l'eventuale modifica, con la sentenza che definisce il giudizio.

15) Con l'articolo 22 è stata esclusa ogni possibilità di rinvio dell'udienza collegiale, statuendosi che la causa, salvo che si estingua per rinuncia agli atti del giudizio, viene posta in decisione in ogni caso, anche nell'assenza delle parti, salva, ovviamente, la ricorrenza di cause di forza maggiore, da indicare specificamente nel verbale d'udienza. Ciò consente, fra l'altro, ai giudici di meglio programmare il lavoro e dà modo al relatore, al presidente e agli altri membri del collegio di arrivare a tale udienza perfettamente preparati sui fatti di causa e sulle ragioni giuridiche addotte dalle parti, senza temere che si tratti di un lavoro inutile, per un possibile rinvio.

Questa modifica, insieme con la nuova regolamentazione delle memorie di replica (volta a restituire a questo mezzo di difesa la sua originaria funzione di mera replica alle deduzioni contenute nella comparsa conclusionale avversaria), valorizza l'udienza di discussione orale, nel corso della quale i difensori, davanti ad un collegio perfettamente informato, potranno sviluppare quelle tesi che non hanno trovato posto nelle difese scritte o si sono rese necessarie per gli argomenti adottati dalle altre parti.

16) Mentre la prima parte dell'articolo 23 si limita, in sostanza, a ribadire che, con la sentenza che accerta la violazione di obblighi di fare o non fare, il giudice può (ovviamente nei limiti del rispetto del principio della domanda) condannare la parte inadempiente, oltre al risarcimento del danno, a ripristinare la situazione lesa, di notevole rilievo

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pratico e sistematico è la seconda parte della disposizione, che mira ad anticipare, già al momento cognitivo, la effettività della riparazione.

A tal fine è assicurata la possibilità che la sentenza predisponga misure di esecuzione indiretta, o per coazione, di cui si avvertiva la mancanza nel nostro ordinamento processuale.

Così, anche sulla scorta di quanto già attuato in ordinamenti stranieri (come quello tedesco, e, ad opera di una creazione giurisprudenziale, in quello francese) si è prevista l'emissione di « penalità » volte non tanto a sanzionare l'avvenuto inadempimento, quanto piuttosto ad incentivare l'adempimento spontaneo, attraverso un calcolo di convenienza imposto all'obbligato.

In vista di tale finalità ne è previsto il carattere periodico ed eventualmente crescente.

Il campo di applicazione di tali misure riguarda, prevedibilmente, la sfera del fare infungibile, ma, opportunamente, si è formulata la norma in guisa tale da non escluderne l'uso anche nel caso in cui, pur essendo astrattamente possibile l'esecuzione diretta, tuttavia essa presenti, nel caso concreto, inconvenienti, ostacoli o difficoltà.

17) Ad esigenze vivamente sentite degli operatori pratici rispondono le proposte in tema di sospensione ed interruzione.

In primo luogo si dirimono i dubbi sulla competenza del giudice istruttore (oltre che del collegio, in quanto avanti ad esso penda la causa) ad emettere l'ordinanza di sospensione.

Quindi si consente la reclamabilità dell'ordinanza di sospensione necessaria pronunciata dal giudice istruttore al collegio. Le pronunce di quest'ultimo rivestono, in ogni caso, la forma della sentenza e sono ricorribili in cassazione con istanza di regolamento di competenza.

In attuazione del concetto di diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, ed inteso non solamente come possibilità di avere un difensore, ma anche come diritto, per così dire, pregiudiziale, di essere tempestivamente informato di quanto occorre per potersi

difendere, e quindi anche delle situazioni di fatto, obiettive e subietive, cui la legge ricollega, condiziona o subordina, in virtù di oneri, preclusioni o decadenze, il concreto esercizio di tale difesa, si è provveduto ad una nuova formulazione degli articoli 297, comma primo e 305 del codice di procedura civile.

La Corte costituzionale, con varie sentenze (n. 139 del 1967, n. 34 del 1970 e n. 159 del 1971) ha dichiarato incostituzionale l'articolo 305 del codice di procedura civile nella parte in cui, nelle ipotesi previste dagli articoli 299, 300, comma terzo, e 301 faceva decorrere il termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo dal fatto interruttivo, nonchè l'articolo 297 nella parte in cui faceva decorrere il termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza del processo sospeso dalla cessazione della causa di sospensione. Ha ritenuto, infatti, la Corte, che il fare decorrere il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto o sospeso da un fatto che può essere ignorato dalle parti, integra una violazione del diritto alla difesa, alla quale si può ovviare solamente facendo decorrere tale termine da un momento successivo a quello in cui le parti hanno avuto conoscenza della interruzione o della cessazione delle cause di sospensione.

Peraltro, poichè è disputato, in dottrina e in giurisprudenza, se, allo stato della legislazione, sia dato affermare il principio che il termine per la riassunzione decorre dal giorno della conoscenza, che la parte ha avuto, dell'evento interruttivo, è parso opportuno consacrare in una nuova norma tale principio. Pertanto, ferma la « cesura » operata dalle sentenze della Corte costituzionale fra fattispecie interruttiva, cui seguono gli effetti indicati nell'articolo 298, richiamati nell'articolo 304, e termine ultimo per la riassunzione o prosecuzione, il precetto dell'articolo 305 viene integrato nel senso che la prosecuzione o la riassunzione deve avvenire nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza dell'evento interruttivo da parte del soggetto interessato, altrimenti il processo si estingue.

Nello stesso tempo, si è dovuto intervenire sulla disposizione dell'articolo 328 ad evitare le gravissime conseguenze che possono derivare alle parti che senza loro colpa ignoravano il verificarsi di uno degli eventi interrutivi. Si tratta, in particolare, dell'ipotesi in cui l'evento si sia verificato nella pendenza del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'articolo 327, e sia stato ignorato dalla parte che aveva interesse all'impugnazione.

In tal caso, ad evitare che la mancata impugnazione nel termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 328 provochi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, si è prevista la decorrenza del termine per impugnare dal giorno della conoscenza dell'evento.

Per quanto poi riguarda l'ipotesi di sospensione del processo, è parsa soluzione più semplice quella di far decorrere il termine semestrale per la fissazione della nuova udienza dalla notificazione che la parte interessata fa alle altre della cessazione della causa di sospensione del processo (salva soltanto l'ipotesi in cui le parti della causa pregiudiziale sono le stesse della causa pregiudicata, ipotesi in cui quella delle parti che ha interesse a riassumere il giudizio riassumerà, *illico*, il giudizio sospeso nei confronti dell'altra parte, che il contrapposto interesse alla estinzione non ha indotto a notificare la cessazione della causa di sospensione e cioè il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudiziale).

18) Le modifiche apportate al primo comma dell'articolo 307 in tema di estinzione per inattività delle parti sono una diretta conseguenza della riforma del primo comma dell'articolo 181, e non incidono sulla sostanza della disciplina.

Di rilievo sostanziale è invece l'innovazione apportata all'ultimo comma dell'articolo 307, la quale, distogliendo l'estinzione dalla disponibilità delle parti, segna un ritorno alla più coerente disciplina legislativa anteriore alla novella del 1950. Pur tuttavia, a temperamento delle conseguenze estreme cui il rilievo ufficioso, in qualsiasi momento, dell'estinzione avrebbe portato, è stata introdotta una

norma in forza della quale, se nel processo, intempestivamente riassunto, è intervenuta sentenza o è stata data esecuzione ad un'ordinanza, l'estinzione non può più essere dichiarata, salvo che sia stata eccepita dalla parte interessata, prima dell'intervento del provvedimento giudiziale, preclusivo della dichiarazione di estinzione.

Nessuna modifica è stata apportata al testo dell'articolo 309, il cui contenuto normativo risulta peraltro modificato, in virtù del rinvio al primo comma dell'articolo 181, di modo che alle vicende in esso descritte si applica la più grave conseguenza dell'estinzione e non la semplice cancellazione della causa dal ruolo.

19) Conseguente alla modificazione degli articoli 183 e 184 è l'innovazione dell'articolo 315, con la quale si estende sostanzialmente al giudizio davanti al pretore e al conciliatore la nuova disciplina prevista dalle norme suddette.

20) La disposizione dell'articolo 29 estende ai procedimenti avanti i giudici singoli le norme sull'estinzione e sulla sospensione necessaria del processo, risolvendo i dubbi interpretativi che esistevano al riguardo.

21) Le modifiche degli articoli 323 e 324 non sono che l'automatica conseguenza della trasformazione del regolamento di giurisdizione in mezzo di impugnazione ordinario della sentenza.

22) Con la modifica all'articolo 338, ci si è limitati a inserire il verbale di conciliazione giudiziale fra gli atti del procedimento d'appello di revocazione ordinaria i quali, in caso di estinzione dello stesso, impediscono il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ove questa ne sia stata modificata.

23) L'articolo 34 regola anzitutto in maniera più completa e incisiva l'accordo delle parti per escludere l'appello. Esso eleva poi a lire 200 mila il limite di inappellabilità delle sentenze del giudice conciliatore; infine, l'appellabilità viene esclusa per il difetto

di giurisdizione, ma, per contro, estesa alle sentenze di sospensione necessaria per l'equipollenza, colta nel nuovo testo dell'articolo 295, tra questa ipotesi e l'incompetenza: equipollenza che, peraltro, stante l'inapplicabilità del regolamento di competenza ai giudizi davanti al conciliatore, non avrebbe potuto estendersi fino a considerare impugnabili, con tale mezzo, le sentenze o i provvedimenti che dichiarano la sospensione necessaria, emessi da detto organo giudicante.

24) L'articolo 35 modifica l'articolo 345 del codice in conseguenza del sistema delle preclusioni introdotte in primo grado.

25) Di rilievo anche la modifica apportata all'articolo 350, e relativa ai poteri dell'istruttore nel giudizio d'appello. È noto che attualmente tali poteri sono limitati alla direzione del processo, tanto che la competenza dell'istruttore è stata ricondotta a quegli atti che possono considerarsi preliminari al giudizio (verifica della regolare costituzione, dichiarazione di contumacia, o improcedibilità dell'appello in difetto di ogni contestazione). In particolare non può l'istruttore decidere in ordine all'ammissione di mezzi di prova, al cui riguardo soltanto il collegio può prendere provvedimenti. Proprio tale limitatezza dei poteri dell'istruttore ha, da tempo, fatto porre il quesito se tale figura debba essere abolita al fine di rendere più semplice e spedito il giudizio di secondo grado, inutilmente ritardato dalla presenza di un istruttore privo dei necessari poteri, oppure se sia necessario ampliare i suoi poteri.

Più realistica, in sede di riforma limitata e parziale, è apparsa tale seconda soluzione. Chè, sotto il profilo teorico, nulla si oppone all'aumento dei poteri dell'istruttore in appello, con attribuzione ad esso dei poteri di ammissione delle prove, stante l'unità strutturale del processo di primo e secondo grado; mentre si otterrà una ben maggiore speditezza eliminando l'inconveniente attuale per il quale la causa deve essere rimessa al collegio per qualsiasi pronunzia relativa alla istruzione probatoria.

Naturalmente viene estesa al giudizio d'appello la disciplina concernente il potere di controllo del collegio e il reclamo allo stesso contro l'ordinanza che dispone mezzi di istruzione.

26) La modifica dell'articolo 353 consegue al venir meno dell'ipotesi di cui al primo comma, dal momento che la sentenza con cui qualsiasi giudice ordinario conosce delle sole questioni di giurisdizione è impugnabile solo mediante istanza di regolamento (necessario).

Rimane in vita, e viene quindi disciplinata con la previsione della rimessione al primo giudice, solo l'ipotesi del pretore che, quale giudice d'appello, riformi la sentenza del conciliatore il quale declinava la propria competenza; alla quale si aggiunge quella in cui quest'ultimo abbia dichiarato la sospensione necessaria del processo (stante l'appellabilità di tale pronuncia).

27) La soppressione del regolamento preventivo, alleggerendo il carico della corte, esalterà la funzione sua fondamentale di nomofilachia, in ordine alla quale si è avvertita l'esigenza di apportare alcune modifiche al codice onde imprimerle maggiore effettività.

In primo luogo, si è abolito il deposito per multa eventuale che, se da gran tempo ha fallito il compito di ridurre l'accesso al giudice di legittimità, costituisce fonte di numerose questioni che vengono a soffocare la primaria esigenza di giustizia sostanziale.

A questo fine sono stati abrogati totalmente o parzialmente gli articoli 364, 366, n. 5), 369, n. 1) e 391, secondo comma, del codice di procedura civile, nonchè l'articolo 136 delle disposizioni di attuazione. In conseguenza dell'abolizione di detto deposito è stato altresì necessario modificare, in correlazione, gli articoli 398, 399 e 402.

Inoltre, in aderenza ai principi affermati in recenti pronunzie della Corte costituzionale, si è eliminata totalmente l'assistenza del pubblico ministero alla deliberazione della sentenza in camera di consiglio, modificando in tal senso tanto l'articolo 380 del codice di procedura civile, quanto l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario.

È parso contrario ad ogni principio di economia processuale il riservare alla Corte di cassazione il solo giudizio rescindente allorquando, per essere pacifiche le circostanze di fatto, la corte è in grado di definire il giudizio nel merito, applicando direttamente il principio di diritto da essa enunciato.

Perciò si è introdotta una disposizione (l'articolo 384-bis) secondo la quale, in caso di cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, se, ai fini della pronuncia di merito, non è necessario procedere nè a nuovi accertamenti di fatto, nè al riesame di quelli già accolti, la corte cassa sì la sentenza impugnata, ma, provvedendo anche nel giudizio rescissorio, decide il merito della causa.

Si è già detto, a proposito dell'articolo 7, delle modifiche agli articoli 362, 375 del codice di procedura civile e 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1094, conseguenze tutte della nuova disciplina del regolamento di giurisdizione.

Così pure, l'abrogazione dell'articolo 367 e la modifica all'articolo 368 (con la sostituzione del richiamo al nuovo art. 50-bis anzichè all'abrogato art. 367) dipendono dalla abolizione del regolamento preventivo di giurisdizione e dalla sua trasformazione in mezzo di impugnazione della sentenza.

28) In conseguenza della rilevata abolizione dei tributi immobiliari diretti verso lo Stato, si è dovuto, da un lato, escludere, fra i documenti che debbono essere acclusi alla istanza di vendita, il certificato del tributo diretto verso lo Stato, dall'altro espungere, nella determinazione del valore dell'immobile agli effetti dell'espropriazione, il riferimento all'articolo 15. Tale valore sarà determinato in base al criterio, che da sussidiario diventa principale ed esclusivo, degli elementi forniti da entrambe le parti e di quelli che può fornire un esperto nominato, a tal fine, dal giudice.

29) Nella revisione delle disposizioni del quarto libro del codice l'intervento è stato limitato ad alcuni ritocchi volti a sveltire il processo o ad adeguarlo pienamente a quanto stabilito in pronunce della Corte costitu-

zionale. Nella prima categoria rientra la modifica apportata all'articolo 634, per mezzo della quale viene considerata prova scritta, idonea a consentire l'emissione di decreto ingiuntivo, anche la fattura commerciale da cui risulti l'ammontare del credito e la persona del debitore, quando sia regolarmente numerata e registrata. In tal modo si ottiene l'effetto di sveltire il recupero di crediti, sufficientemente documentati, e, nella maggioranza dei casi, non contestati, evitando alla parte e alla stessa amministrazione della giustizia il costo di un giudizio ordinario.

Al fine di evitare possibili abusi del nuovo istituto si è previsto che non possa essere concessa la provvisoria esecuzione per i decreti ingiuntivi emessi su semplice fattura. E, ovviamente, in caso di accoglimento dell'opposizione, il giudice farà applicazione dell'articolo 96 sulla responsabilità aggravata quando risulti che il ricorrente ha agito con dolo o con colpa grave.

30) La modifica apportata dall'articolo 56 riguarda il problema dei rapporti tra il procedimento ingiuntivo e la nuova disciplina delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria. A tal proposito deve rilevarsi che, mentre non sono sorti seri dubbi circa la possibilità, dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, di far ricorso al decreto ingiuntivo nelle materie alle quali essa si riferisce, si è posta la questione del mezzo utilizzabile per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, da una parte ritenendosi applicabile la forma del ricorso di cui all'articolo 414, da altre parti la forma della citazione, secondo il sistema previsto dagli articoli 633 e seguenti con la grave conseguenza, in quest'ultimo caso, che ove l'opposizione sia stata proposta con ricorso, essa sarà ammissibile in virtù dell'articolo 415, quarto comma, solo se ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza siano stati notificati al creditore entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 641; in difetto di che il decreto diventerà esecutivo.

Di qui l'esigenza di un intervento del legislatore diretto a colmare il vuoto di disciplina in tale delicata materia. Intervento che

si sostanzia nello stabilire che l'opposizione si propone con ricorso, sancendo così la prevalenza della specialità del rito del lavoro, sulle norme generali in tema di procedimento ingiuntivo.

Inoltre, ad evitare che al già ristretto termine a disposizione dell'opponente vengano sottratti sia i cinque giorni a disposizione del giudice per la pronuncia del decreto ex articolo 415, secondo comma, sia il tempo necessario per il deposito del ricorso e per il successivo ritiro della copia da notificare, si è previsto, in adesione a quanto previsto dall'articolo 434 per l'atto di appello, che il termine di cui all'articolo 641 riguardi il deposito del ricorso in cancelleria e non già la notifica di esso insieme col decreto di fissazione dell'udienza, che dovrà seguire nel termine autonomamente previsto dall'articolo 415, quarto comma.

31) La soppressione dell'articolo 651 relativo al deposito per caso di soccombenza è conseguente all'eliminazione totale dei depositi preventivi.

32) A seguito della sentenza n. 89 del 1972 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità del primo comma dell'articolo 668, nella parte in cui non consente la tardiva opposizione dell'interessato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire alla udienza per caso fortuito o forza maggiore, si è provveduto a modificare la norma citata, adeguandola al precetto costituzionale (e si è soppresso ogni riferimento al deposito di soccombenza, attesa l'abrogazione dell'articolo 651).

33) A seguito della sentenza 18 giugno 1971, n. 151, della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata la illegittimità degli articoli 707, primo comma e 708 del codice di procedura civile, nella parte in cui, ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è vietato essere assistiti dai rispettivi difensori, si è provveduto modificando il primo comma dell'articolo 707, aggiungendo la stessa formula adottata nell'ar-

ticolo 117 del codice in tema di interrogatorio non formale delle parti, e cioè che i coniugi possono farsi assistere dai rispettivi difensori.

Inoltre, com'è noto, a gravi difficoltà di ordine teorico e pratico dà luogo l'esigenza di prevedere come sia possibile ottenere la consegna della prole in attuazione dei provvedimenti all'uopo emessi dal presidente del tribunale. Le difficoltà possono sintetizzarsi nei seguenti termini: da un lato, posto che i suddetti provvedimenti devono avere un'efficacia propria dei provvedimenti giurisdizionali, e non risolversi in mere esortazioni rimesse alla discrezione dei privati interessati, occorre stabilire un congegno in grado di far sì che la statuizione concreta di affidamento della prole si uniformi a quanto disposto dal magistrato in applicazione della legge, nonostante l'eventuale inottemperanza dell'attuale affidatario della prole; d'altro lato, trattandosi di realizzazione di una pretesa a contenuto non patrimoniale, e, per di più, incidente su una delicatissima situazione familiare in cui assume il massimo rilievo l'interesse del minore, il parallelo con i procedimenti di esecuzione forzata non pare calzante ed appropriato. Tanto che, *de iure condito*, è ancora aperta la controversia se, per ottenere la consegna della prole, possa essere utilizzata l'esecuzione forzata di obblighi di fare, ovvero se oggetto dell'esecuzione sia la prole stessa, nel qual caso dovrebbe trovare applicazione la procedura esecutiva di consegna. Per contro, *de iure condendo*, è generalizzato il rilievo che la prole non può essere equiparata ad un bene oggetto di consegna e che i delicati problemi di rispetto della personalità umana vietano il ricorso al procedimento di cui all'articolo 612 del codice di procedura civile senza adattamenti tali da snaturarlo affatto.

Allo scopo di risolvere legislativamente la questione in modo adeguato alle contrapposte esigenze che si sono specificate, è parso preferibile operare in due direzioni. In primo luogo si è stabilito che le modalità dell'esecuzione siano dettate volta per volta nello stesso provvedimento presidenziale di affidamento della prole, modificando in tal senso l'articolo 708 del codice di procedura

civile, in guisa da realizzare la massima aderenza della procedura di esecuzione alle circostanze della concreta fattispecie, e ridurre al minimo le difficoltà in sede di esecuzione. Quindi, si è previsto che, nell'esecuzione dei provvedimenti relativi alla prole, non si applicano le norme del libro terzo del codice di procedura civile, e che, in caso di controversia, intervenga il giudice che ha emesso il provvedimento, della cui esecuzione si tratta, con l'assistenza, in caso di necessità, dei servizi sociali.

Tale nuova disposizione è stata collocata, come la più idonea *sedes materiae*, nell'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Nè questa è l'unica modifica apportata a tale articolo, in quanto è parso opportuno regolamentare meglio anche il problema della sorte del provvedimento presidenziale lungo la durata del procedimento di merito. E, al fine di assicurare l'esistenza di provvedimenti dotati di sufficiente stabilità, eppurò adeguati alla concreta realtà del tempo in cui sono destinati ad essere operanti, si è ritenuto opportuno prevedere l'immediata esecutività dei provvedimenti collegiali che modificano o revocano l'ordinanza presidenziale.

Nello stesso tempo, e limitatamente alla adozione dei provvedimenti opportuni nell'interesse della prole, si è prevista la competenza del tribunale dei minorenni, in caso di estinzione del processo, ad evitare che i coniugi siano costretti, in ossequio al tuttora vigente articolo 189, a proporre altro giudizio di separazione personale, cui potrebbero non avere interesse per altre ragioni.

34) È noto che, da una parte, si è sostenuta l'incompetenza del pretore come giudice del lavoro a conoscere delle cause relative a rapporti di lavoro della gente di mare sostenendosi la sopravvivenza della competenza del tribunale, in base all'articolo 603 del codice della navigazione e alla specialità della disciplina contenuta nel codice della navigazione.

Dall'altra parte, si è escluso il carattere di specialità delle controversie che esulano dalla giurisdizione del comandante di porto e

si è individuato nel nuovo testo dell'articolo 409 una norma di generale applicabilità a tutti i rapporti di lavoro che non siano espressamente eccettuati (opinione, cui ha di recente acceduto la Corte di cassazione).

In tale situazione di incertezza interpretativa, è parso opportuno intervenire con una norma (art. 63) la quale, modificando l'articolo 603 del codice della navigazione, stabilisce che sono di competenza del pretore tutte le controversie relative a rapporti di lavoro attualmente disciplinate dal codice della navigazione.

A tali controversie sono applicabili tutte le norme previste dalla legge n. 533 del 1973, con l'ovvia esclusione di quelle relative alle cause in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, e di quelle che determinano la competenza territoriale del pretore, che viene disciplinata dal modificato articolo 603 del codice della navigazione, fermo restando il carattere improrogabile della competenza per territorio, sancito dall'ultimo comma dell'articolo 413.

Vengono pertanto abrogate tutte le norme del codice della navigazione che stabilivano, *in subiecta materia*, la giurisdizione del comandante di porto, prevenendo, a tale proposito, un probabile intervento della Corte costituzionale.

35) Tra le modifiche relative all'ordinamento giudiziario, il cui ambito di operatività esorbita pertanto la materia civile per estendersi all'intero magistero del giudice ordinario, sono state inserite le misure concernenti la struttura dell'organo giudicante, e riguardanti la riduzione del numero dei componenti del collegio nelle corti di appello e in cassazione (artt. 66, 67 e 68).

Nel conflitto tra esigenze garantistiche da un lato ed esigenze di funzionalità dall'altro, è parso evidente che si poteva salvare le seconde senza pregiudicare in alcun modo le prime. La garanzia della collegialità non rimane in alcun modo sacrificata dalla riduzione del numero dei componenti dei collegi giudicanti, composti attualmente in modo così pletorico che, talvolta, riusciva difficile una perfetta conoscenza della causa da parte di ciascun componente e si attenuava il senso

della responsabilità incidente su ciascun membro.

Occorre tuttavia sottolineare che, dal punto di vista funzionale, sia nel settore civile che in quello penale, l'innovazione normativa proposta potrà portare seri benefici solo se seguiranno quelle innovazioni di ordine organizzativo che possono consentire un potenziamento del numero delle sezioni, assicurando, per ciascuna di esse, le dotazioni e i servizi necessari.

36) La modifica dell'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario consegue, come già si è sottolineato, alla totale eliminazione della partecipazione del pubblico ministero presso la Corte di cassazione alla deliberazione della sentenza in camera di consiglio.

37) Al fine di rendere, per quanto possibile, corrispondenti i periodi delle ferie dei magistrati e della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, è stata introdotta la disposizione che completa l'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario.

38) Con gli articoli 71, 72 e 73 viene sensibilmente ritoccata la materia degli affari civili destinati ad essere trattati durante il periodo feriale dei magistrati.

In primo luogo, la norma dell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario viene modificata nel senso di estendere la disciplina da essa posta a tutti gli uffici giudiziari e non ai soli tribunali e corti d'appello.

Quindi, in luogo di una astratta elencazione di materie predeterminate, come tale sempre suscettibile di peccare per eccesso o per difetto, si è ritenuto opportuno riferirsi a quelle cause per le quali, in concreto, e quale che ne sia l'oggetto, la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

La dichiarazione di urgenza che sottrae la causa alla pausa del periodo feriale, andrà, in ogni caso, fatta, anteriormente, s'intende, alla trattazione della causa con decreto, previa deliberazione della fondatezza della richiesta, dal capo dell'ufficio giudiziario e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio.

In tal modo sarà assicurato il massimo di aderenza alle concrete esigenze del singolo processo, con il minimo di incomodo per le categorie interessate, e particolarmente per quella degli avvocati, una parte dei quali (ad esempio quelli che si occupano della materia lavoristica) non conosceva possibilità di un periodo feriale, anche se non tutti gli affari trattati potevano presentare caratteristiche di urgenza.

Si è, in conseguenza, provveduto a modificare l'articolo 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, stabilendo che la sospensione dei termini per ferie degli avvocati non si applica ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario e, per ragioni di coordinamento, si è provveduto a modificare anche l'articolo 4 di detta legge.

39) L'articolo 74 estende ai giudizi penali le nuove disposizioni che semplificano il regime di sottoscrizione delle sentenze, sussistendo, in tale campo, le medesime ragioni che hanno giustificato la modifica per il settore civile.

40) Nel terzo ed ultimo capo del provvedimento sono state raggruppate le disposizioni transitorie e finali. Con esse viene, in primo luogo, riaffermato il principio della immutabilità della competenza del giudice regolarmente adito secondo le leggi anteriori, anche se le norme sulla competenza sono mutate. Quanto alla nuova disciplina dei modi di rilevare l'incompetenza, stabilita all'articolo 38, viene estesa a tutti i procedimenti in corso la normativa relativa all'incompetenza per materia e per territorio prorogabile, che può essere sollevata o rilevata anche d'ufficio, solo nel corso del giudizio di primo grado. Quanto all'incompetenza per valore, si è inteso dare alla nuova disciplina la massima estensione temporale compatibile con l'esigenza di non pregiudicare i diritti delle parti, stabilendo che essa possa essere eccepita o rilevata d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado solo fino alla prima udienza successiva all'entrata in vigore delle nuove norme (art. 76).

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nessun effetto retroattivo viene riconosciuto alle nuove disposizioni in materia di regolamento di giurisdizione e di competenza, sicchè le istanze già proposte prima dell'entrata in vigore della nuova normativa continueranno ad essere disciplinate dalle disposizioni precedenti (art. 74).

I nuovi criteri stabiliti per la liquidazione del compenso ai consulenti tecnici, prima dell'emanazione del provvedimento che stabilisce le tariffe, saranno applicati direttamente dal giudice (art. 78).

Con altra norma si prevede l'applicazione, anche ai procedimenti in corso, del nuovo testo dell'ultimo comma dell'articolo 164

volto a conferire maggiore ampiezza alla sanatoria per effetto della costituzione del convenuto e della rinnovazione della citazione (art. 79).

Inoltre viene opportunamente estesa anche ai giudizi in corso la soppressione del deposito relativamente al ricorso per cassazione, alla revocazione e all'opposizione a decreto ingiuntivo, con l'eliminazione delle conseguenze relative al mancato deposito (art. 80).

L'articolo 81, infine, prevede la delega al Governo per l'emanazione delle norme di coordinamento e stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento nel sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****DISPOSIZIONI RELATIVE AL  
CODICE DI PROCEDURA CIVILE****Art. 1.**

L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - (*Competenza del conciliatore*). — Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire 400 mila quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il conciliatore è altresì competente per le cause di sfratto per finita locazione e, in generale, per tutte le cause relative a contratti di locazione di beni immobili, il valore delle quali non eccede lire 400 mila ».

**Art. 2.**

Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause di valore non superiore a lire 3 milioni in quanto non siano di competenza del conciliatore ».

**Art. 3.**

L'articolo 14 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 14. - (*Cause relative a somme di denaro e a beni mobili*). — Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto, indicando il valore che ritiene congruo; in tal caso, se le altre parti costituite aderiscono all'indicazione del convenuto, si applica l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 38; altrimenti il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto detto valore rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito ».

#### Art. 4.

L'articolo 15 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - (*Cause relative a beni immobili*). — Nelle cause relative a diritti reali su beni immobili, il valore si determina in base al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dalla parte di proprietà controversa e si determina a norma dei precedenti commi ».

#### Art. 5.

L'articolo 21 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 21. - (*Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie*). — Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 8 è competente il giudice del luogo in cui è posto l'immobile. Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.

Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato ».

## Art. 6.

L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 38. - (*Incompetenza*). — L'incompetenza per materia e quella per territorio nei casi previsti nell'articolo 28 possono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni momento del giudizio di primo grado.

L'incompetenza per valore e quella per territorio fuori dei casi previsti nell'articolo 28 possono essere eccepite soltanto nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le altre parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo ».

## Art. 7.

La sezione VI del titolo I, capo I del libro primo del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente:

## « SEZIONE VI

DEI REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE  
E DI COMPETENZA§ 1. *Del regolamento ordinario  
di giurisdizione.*

Art. 41. - (*Regolamento necessario*). — La sentenza che, pronunciando sulle questioni di giurisdizione, non decide il merito della causa, può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di giurisdizione.

Art. 42. - (*Regolamento facoltativo*). — La sentenza, che ha pronunciato sulle questioni di giurisdizione insieme col merito, può essere impugnata con l'istanza di regolamento di giurisdizione, oppure nei modi ordinari, quando con la pronuncia sulla giurisdizione si impugna anche quella sul merito.

La proposizione dell'istanza di regolamento sospende i termini per la proposizione dell'impugnazione ordinaria, i quali riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la giurisdizione.

Art. 43. - (*Efficacia della sentenza che pronuncia sulla giurisdizione*). — Con la sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione, il giudice che la pronuncia indica, quando occorre, il giudice dello Stato, che ritiene munito di giurisdizione, fissando il termine nel quale la causa dovrà essere riassunta.

Se la sentenza non è stata impugnata con istanza di regolamento, il giudice indicato, davanti al quale la causa è riassunta nei termini, se ritiene a sua volta di essere privo di giurisdizione, richiede d'ufficio con ordinanza motivata il regolamento di giurisdizione fissando alle parti costituite il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la presentazione di memorie difensive e di documenti.

La mancata richiesta del regolamento rende incontestabile la giurisdizione del giudice indicato.

### § 2. *Del regolamento straordinario di giurisdizione.*

Art. 44. - (*Regolamento della pubblica amministrazione*). — La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa finchè la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

### § 3. *Del regolamento di competenza.*

Art. 45. - (*Regolamento necessario*). — La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche a norma degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa, può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza.

Art. 46. - (*Regolamento facoltativo*). — La sentenza che ha pronunciato sulla competenza e sul merito della causa, può essere impugnata con regolamento di competenza, ovvero, quando con la pronuncia sulla competenza s'impugna quella sul merito, nei modi ordinari.

La proposizione dell'istanza di regolamento di competenza sospende i termini per la proposizione dell'impugnazione ordinaria, i quali riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza.

Art. 47. - (*Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza*). — La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con istanza di regolamento, rende incontestabili l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicata se la causa è riassunta nel termine perentorio, non superiore a tre mesi dalla comunicazione, che il giudice deve fissare.

Art. 47-bis. - (*Casi di inapplicabilità del regolamento*). — Le disposizioni degli articoli 45 e 46 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.

#### § 4. Disposizioni comuni.

Art. 48. - (*Procedimento*). — Salvo quanto disposto nell'articolo 43, il regolamento si propone entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento mediante ricorso che, sottoscritto dal procuratore, deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Se si tratta di regolamento di giurisdizione, al ricorso si applica la disposizione dell'articolo 365.

Il cancelliere dà immediata notizia del deposito del ricorso o dell'ordinanza mediante biglietto di cancelleria alle parti, anche se contumaci, le quali possono presentare memorie difensive entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione.

Entro quaranta giorni dal deposito del ricorso, il cancelliere trasmette il fascicolo

d'ufficio, copia autentica della sentenza, il ricorso o l'ordinanza e le eventuali memorie difensive alla cancelleria della corte di cassazione.

Sulla presentazione degli atti, di cui al precedente comma, da effettuarsi a cura del cancelliere, entro cinque giorni dalla ricezione, il primo presidente della cassazione, non oltre il ventesimo giorno successivo, fissa, con decreto, la data dell'adunanza della corte in camera di consiglio da tenersi non oltre sessanta giorni, e nomina il relatore.

Sul regolamento di giurisdizione la corte pronuncia a sezioni riunite.

Il cancelliere dà notizia del decreto del presidente al pubblico ministero, che deve presentare conclusioni scritte almeno quindici giorni liberi prima dell'adunanza, e alle parti costituite, che possono presentare memorie otto giorni liberi prima dell'adunanza stessa.

Art. 48-bis. - (*Impugnazione di sentenza non definitiva*). — Nel caso in cui con regolamento di giurisdizione o di competenza sia impugnata una sentenza non definitiva, si applica il quarto comma dell'articolo 279.

Art. 49. - (*Sentenza di regolamento*). — Il regolamento è pronunciato in camera di consiglio con sentenza.

La corte di cassazione statuisce sulla giurisdizione o sulla competenza e fissa il termine, non superiore a tre mesi, decorrente dalla comunicazione della sentenza, per la riassunzione della causa avanti il giudice dello Stato che dichiara munito di giurisdizione o competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinchè provvedano alla loro difesa.

Art. 50. - (*Connessione di regolamenti*). — Se avverso la stessa sentenza sono stati proposti regolamenti di giurisdizione e di competenza, il primo presidente della corte di cassazione ne dispone la riunione fissando la data dell'adunanza di deliberazione delle sezioni unite in camera di consiglio e nominando il relatore.

Art. 50-bis. - (*Riassunzione della causa*).

— Se la riassunzione della causa davanti al giudice dello Stato dichiarato munito di giurisdizione o competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

Se la riassunzione non avviene nei termini suindicati, il processo si estingue ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 24 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Il compenso al consulente tecnico è commisurato alle difficoltà delle indagini e alla rapidità con cui esse sono state effettuate, osservate le tariffe, approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, le quali debbono uniformarsi a tali criteri prescindendo da quello delle vacanze ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 68 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« Art. 68-bis. — Al procedimento di opposizione contro il provvedimento con cui è stato liquidato il compenso al consulente tecnico, al custode e agli altri ausiliari si applicano gli articoli 633 e seguenti ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il conciliatore decide secondo equità le cause il cui valore non eccede le lire 200 mila quando il merito riguarda diritti disponibili ».

## Art. 11.

L'ultimo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento ».

## Art. 12.

All'articolo 139 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi previsti dal presente articolo l'ufficiale giudiziario richiude preventivamente la copia da consegnare in una busta e ne dà atto nella relazione di notificazione ».

## Art. 13.

All'articolo 149 del codice di procedura civile è aggiunto il comma seguente:

« La notificazione si ha per eseguita alla ricezione del plico ed è documentata mediante l'avviso di ricevimento. Alla ricezione sono equiparati il rifiuto di ricevere il plico e la compiuta giacenza di esso ai sensi del codice postale ».

## Art. 14.

L'ultimo comma dell'articolo 164 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La costituzione del convenuto o la rinnovazione della citazione sanano ogni vizio della citazione. Ove la nullità derivi da omes-

sa indicazione o assoluta incertezza dei requisiti di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 163, la sanatoria non pregiudica i diritti anteriormente quesiti del convenuto ».

#### Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se nessuna delle parti compare nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo ».

#### Art. 16.

L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Nella prima udienza di trattazione le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta; possono altresì proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza di quelle già formulate ovvero della difesa dell'altra parte, chiedere nuovi mezzi di prova e produrre nuovi documenti.

Il giudice richiede alle parti i chiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Ciascuna delle parti può chiedere al giudice di fissare all'altra un termine per il deposito di una memoria contenente le deduzioni di cui al primo comma con i documenti che intende esibire; in tal caso il giudice fissa anche un termine decorrente dalla scadenza del primo, nel quale il convenuto ha facoltà di depositare allo stesso fine memorie di replica; i termini previsti in questo comma sono perentori ».

## Art. 17.

L'articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Per prima udienza a norma dell'articolo precedente s'intende quella indicata nell'atto di citazione, e nel caso in cui essa non è tenuta, quella successiva a cui la causa è rinviata d'ufficio.

Dopo tale udienza ovvero dopo il deposito delle memorie previste nell'ultimo comma dell'articolo precedente, le parti non possono, a pena di nullità da rilevare anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni salvo che la necessità delle nuove produzioni, deduzioni ed eccezioni sia sorta successivamente e sempre che le eccezioni non siano già precluse da specifiche disposizioni di legge.

La richiesta concernente le nuove produzioni, deduzioni ed eccezioni può essere formulata soltanto nella prima difesa successiva al momento in cui la necessità si è verificata ».

## Art. 18.

All'articolo 185 del codice di procedura civile sono aggiunti i commi seguenti:

« Il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dato atto dell'avvenuta conciliazione, dichiara la cessazione della materia del contendere e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

In caso di conciliazione avvenuta in sede d'impugnazione, essa è comunicata dal cancelliere alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, per l'annotazione in calce alla sentenza stessa ».

## Art. 19.

Dopo l'articolo 188 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« Art. 188-bis. — Il giudice istruttore, su istanza di parte, in ogni stato del processo, dispone con ordinanza il pagamento delle

somme non contestate dalle parti costituite. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, è soggetta al controllo del collegio ».

#### Art. 20.

L'articolo 190 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 190. - (*Comparsa conclusionali e memorie*). — Nel rimettere le parti al collegio a norma dell'articolo precedente, il giudice istruttore fissa l'udienza per la discussione davanti a questo.

Le parti, almeno dieci giorni liberi prima di tale udienza, debbono depositare nella cancelleria comparse conclusionali, oggetto delle quali è il compiuto svolgimento delle sole ragioni, di fatto e di diritto, su cui si fondano le conclusioni già fissate avanti il giudice istruttore.

Almeno cinque giorni liberi prima della udienza di discussione, le sole parti, che hanno depositato comparse conclusionali, aventi l'oggetto di cui al precedente comma, possono depositare in cancelleria memorie aventi contenuto di mera replica alle deduzioni avversarie.

Se le parti hanno dichiarato, d'accordo, nell'udienza di rimessione, di rinunciare alle memorie di replica, le comparse conclusionali possono essere depositate nella cancelleria almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza di discussione.

Queste disposizioni si applicano anche al pubblico ministero che sia intervenuto nel processo a norma dell'articolo 70 ».

#### Art. 21.

L'articolo 111 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 111. - (*Deposito delle comparse e delle memorie*). — Il cancelliere non deve consentire il deposito in cancelleria e l'inserzione nei fascicoli di parte di comparse e memorie, di cui non gli siano contempora-

neamente consegnate le copie per le altre parti e quella in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per i componenti del collegio.

Le comparse e le memorie debbono essere scritte, anche nelle copie, in carattere chiaro e leggibile, altrimenti il cancelliere non ne consente il deposito in cancelleria e l'inserzione nel fascicolo ».

#### Art. 22.

All'articolo 275 del codice di procedura civile è aggiunto il comma seguente:

« La causa, salvo che si estingua per rinuncia agli atti del giudizio, viene posta in decisione, anche in assenza delle parti. Il collegio non può rinviare l'udienza di discussione della causa salvo il caso di forza maggiore da indicare nel verbale d'udienza ».

#### Art. 23.

Dopo l'articolo 279 del codice di procedura civile è introdotto il seguente:

« Art. 279-bis. - (*Violazione degli obblighi di fare e di non fare*). — La sentenza che accerta la violazione di un obbligo di fare o di non fare, oltre a provvedere sul risarcimento del danno, ordina la cessazione del comportamento illegittimo e dà gli opportuni provvedimenti affinché vengano eliminati gli effetti della violazione; a tale scopo può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza, specificando, se del caso, i soggetti ovvero istituzioni pubblici o privati a cui favore tali somme sono attribuite ».

#### Art. 24.

L'articolo 295 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 295. - (*Sospensione necessaria*). — Il giudice istruttore od il collegio, se davanti ad esso pende la causa, dispone che il processo sia sospeso nel caso previsto dall'arti-

colo 3 del codice di procedura penale e in ogni altro caso in cui egli stesso od altro giudice deve risolvere una controversia civile o amministrativa, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Il giudice istruttore dichiara la sospensione con ordinanza reclamabile nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto. Il collegio, se ordina la sospensione, provvede con sentenza impugnabile solo con istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45.

La corte di cassazione, nella sentenza con la quale accoglie l'istanza, fissa il termine non superiore a tre mesi, decorrente dalla comunicazione della sentenza, per la riassunzione della causa ».

#### Art. 25.

Il primo comma dell'articolo 297 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiedere la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla notificazione, eseguita da una delle parti, della cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 295.

Se in tale controversia non sono stati parti tutti coloro nei cui confronti deve proseguire il processo, la fissazione deve essere chiesta nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione del passaggio in giudicato della sentenza suindicata ».

#### Art. 26.

All'articolo 305 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Art. 305. - (*Mancata prosecuzione o riassunzione*). — Nei casi previsti dagli articoli 299, 300, terzo comma e 301 la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto deve avvenire nel termine di sei mesi dalla conoscenza dell'evento da parte dell'interessato, altrimenti il processo si estingue ».

## Art. 27.

L'articolo 307 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 307. - (*Estinzione del processo per inattività delle parti*). — Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si è costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto avanti lo stesso giudice nel termine perentorio di un anno che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto ovvero dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se, nei casi previsti dalla legge, il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei.

L'estinzione è dichiarata con ordinanza anche d'ufficio. Tuttavia, se nel processo riassunto fuori termine è intervenuta sentenza o è stata data esecuzione ad un'ordinanza, l'estinzione non può essere dichiarata, salvo che sia stata espressamente eccepita ».

## Art. 28.

L'articolo 315 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 315. - (*Prima udienza*). — Nella prima udienza l'attore, quando occorre, deve

chiarire i fatti e l'oggetto della domanda, proponendo i mezzi di prova e producendo i documenti; il convenuto deve proporre le sue difese, eccezioni, mezzi di prova e produrre i documenti; a tal fine il giudice, se è necessario, può fissare una successiva udienza. Si applica la disposizione dell'articolo 184.

I documenti possono essere inseriti nel fascicolo d'ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio ».

#### Art. 29.

Dopo l'articolo 318 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti:

« Art. 318-bis. - (*Estinzione del processo*). — Il pretore o il conciliatore dichiara la estinzione per inattività delle parti con sentenza ».

« Art. 318-ter. - (*Sospensione necessaria del processo*). — Il pretore dispone la sospensione con sentenza impugnabile con istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 ».

#### Art. 30.

L'articolo 323 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 323. - (*Mezzi d'impugnazione*). — I mezzi per impugnare le sentenze sono il regolamento ordinario di giurisdizione, il regolamento di competenza, l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo ».

#### Art. 31.

L'articolo 324 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 324. - (*Cosa giudicata formale*). — Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta nè a regolamento ordinario di giurisdizione, nè a regolamento di competenza, nè ad appello, nè a ricorso per cassazione, nè a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 395 ».

## Art. 32.

Il terzo comma dell'articolo 328 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se, dopo la pubblicazione della sentenza, si verifica alcuno degli eventi previsti all'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente decorre dalla conoscenza dell'evento ».

## Art. 33.

L'articolo 338 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 338. - (*Effetti dell'estinzione del procedimento d'impugnazione*). — L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4) e 5) dell'articolo 395, fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti in conseguenza di provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto o di conciliazione giudiziale intervenuta tra le parti ».

## Art. 34.

L'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Possono essere impuginate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purchè l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma. L'accordo può essere stipulato in qualsiasi momento, anche prima dell'inizio del giudizio di primo grado e sino alla scadenza del termine per proporre l'appello.

È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

Quando il valore delle cause relative a beni mobili non eccede le lire 200 mila, le sentenze del conciliatore sono appellabili solo se hanno pronunciato sentenza di incompetenza o disposto la sospensione necessaria del processo ».

## Art. 35.

Il secondo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Salvo che la necessità sia sorta dopo la remissione della causa al collegio di primo grado, le parti non possono proporre nuove eccezioni, produrre documenti e chiedere l'ammissione di mezzi di prova ».

## Art. 36.

Il primo comma dell'articolo 350 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« All'udienza di comparizione, l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello; dispone l'assunzione di una prova o la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado. In tal caso provvede a norma degli articoli 191 e seguenti ».

## Art. 37.

L'articolo 353 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 353. - (*Rimessione al primo giudice per ragioni di competenza ovvero per sospensione necessaria*). — Il pretore, se riforma la sentenza del conciliatore dichiarando che questo ha sulla causa la competenza negata dal conciliatore medesimo, pronuncia sentenza con la quale rimanda al conciliatore le parti, che debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della sentenza.

Se contro la sentenza del pretore è proposta istanza di regolamento di competenza il termine è interrotto.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche quando il pretore riforma la sentenza con la quale il conciliatore ha disposto la sospensione necessaria del processo ».

## Art. 38.

È abrogato il primo comma dell'articolo 356 del codice di procedura civile.

## Art. 39.

Il primo comma dell'articolo 357 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia risolto questioni relative all'assunzione di una prova, alla rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado, quelle con le quali abbia dichiarato, a norma dell'articolo 350, secondo comma, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, ovvero l'estinzione del procedimento di appello, e le ordinanze sull'esecuzione provvisoria previste dall'articolo 351 possono essere impugnate con reclamo al collegio, nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza, se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima. Il reclamo si propone con le forme previste dagli articoli 178, quarto e quinto comma ».

## Art. 40.

L'articolo 362 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 362. — Le decisioni in grado di appello o in un unico grado di un giudice speciale possono essere impugnate anche a norma degli articoli da 41 a 43, e da 48 a 50-bis del codice di procedura civile ».

## Art. 41.

Sono abrogati gli articoli 364, 367 e 381 del codice di procedura civile.

## Art. 42.

È abrogato l'articolo 136 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

## Art. 43.

Il numero 5) del primo comma dell'articolo 366 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 5) L'indicazione della procura se conferita con atto separato o del decreto di concessione del gratuito patrocinio ».

## Art. 44.

L'articolo 368 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 368. - (*Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto*). — Nel caso previsto dall'articolo 44, la richiesta prevista per la decisione della corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato.

Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo o ad un pretore, oppure al procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla corte.

Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.

La corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte più diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.

Si applica l'articolo 50-bis ».

## Art. 45.

Il secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Insieme con il ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:

1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nel caso di cui all'articolo precedente ».

## Art. 46.

Il primo comma dell'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 375. - (*Pronuncia in camera di consiglio*). — Oltre che per i regolamenti di giurisdizione o di competenza, la corte pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero, o d'ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare l'integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332 oppure dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia ».

## Art. 47.

Il primo comma dell'articolo 380 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 380. - (*Deliberazione della sentenza*). — La corte, dopo la discussione della causa, delibera la sentenza in camera di consiglio ».

## Art. 48.

Dopo l'articolo 384 del codice di procedura civile è introdotto il seguente:

« Art. 384-bis. - (*Cassazione e decisione di merito*). — La corte, quando accerta la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto e, ai fini della pronuncia di merito, non sia necessario procedere a riesame dei fatti, ovvero a nuovi accertamenti di essi, cassa la sentenza impugnata e decide il merito della causa ».

## Art. 49.

Il secondo comma dell'articolo 391 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza o la sentenza che provvede sulla rinuncia condanna il rinunciante alle spese ».

## Art. 50.

Il terzo comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale ».

## Art. 51.

Il primo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se la revocazione è proposta davanti al tribunale e alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito, con la copia autentica della sentenza impugnata ».

## Art. 52.

L'articolo 402 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 402. - (*Decisione*). — Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata.

Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore ».

## Art. 53.

L'articolo 567 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 567. - (*Istanza di vendita*). — Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato mediante ricorso.

Al ricorso si debbono unire l'estratto del catasto e delle mappe censuarie e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni dell'immobile pignorato ».

## Art. 54.

L'articolo 568 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 568. - (*Determinazione del valore dell'immobile*). — Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice della esecuzione sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli può fornire un esperto da lui nominato.

Il primo comma si applica non solo quando oggetto del pignoramento è la piena proprietà dell'immobile, ma anche quando oggetto ne sono la nuda proprietà, l'usufrutto, l'uso e l'abitazione, la superficie e il diritto del direttario.

Se oggetto del pignoramento è il diritto dell'utilista, si applica l'articolo 13, terzo comma ».

## Art. 55.

Il primo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Sono prove scritte idonee, a norma del numero 1) dell'articolo precedente, le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile, nonchè, per i crediti relativi a somministrazioni di merci o restituzione di somme di denaro, le fatture commerciali regolarmente numerate e registrate, da cui risulti l'ammontare del credito e la persona del debitore ».

## Art. 56.

L'articolo 646 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 646. - (*Procedimento ingiuntivo per crediti di lavoro*). — Il ricorso per ingiunzione nelle materie regolate dagli articoli 409 e 442 si propone al pretore in funzione di giudice del lavoro.

L'opposizione si propone con ricorso da depositarsi in cancelleria nel termine indi-

cato dal decreto, ai sensi del primo comma dell'articolo 641.

All'opposizione si applicano gli articoli 414 e seguenti ».

#### Art. 57.

All'articolo 648 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Non può mai essere concessa la provvisoria esecuzione per i decreti emessi sulla base delle fatture di cui al primo comma dell'articolo 634 ».

#### Art. 58.

È abrogato l'articolo 651 del codice di procedura civile.

#### Art. 59.

L'articolo 668 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 668. - (*Opposizione dopo la convalida*). — Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'intimazione per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, ovvero di non essere comparso per caso fortuito o forza maggiore.

Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non è più ammessa, e la cauzione prestata a norma dell'articolo 663, secondo comma, è liberata.

L'opposizione si propone davanti al conciliatore o al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto d'ingiunzione, in quanto applicabili.

L'opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporre la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente ».

## Art. 60.

Il primo comma dell'articolo 707 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente e possono farsi assistere dai difensori ».

## Art. 61.

Il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se il coniuge convenuto non compare o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che giudica opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, determinandone le modalità di attuazione, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo ».

## Art. 62.

L'articolo 189 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, numero 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 189. - (*Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi*). — L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo.

Nell'esecuzione dei provvedimenti relativi alla prole non si applicano le disposizioni del terzo libro del codice di procedura civile. Qualora sorgano difficoltà o controversie, il giudice che ha emesso il provvedimento impartisce le disposizioni opportune, avvalendosi, se necessario, dell'ausilio dei servizi sociali.

Se il processo si estingue, l'ordinanza o la sentenza sono comunicate, quando occorre, al tribunale per i minorenni competente per territorio il quale, anche d'ufficio, può adot-

tare i provvedimenti opportuni nell'interesse della prole.

I provvedimenti del collegio che modificano o revocano l'ordinanza del presidente o del giudice istruttore sono immediatamente esecutivi ».

#### Art. 63.

L'articolo 603 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 603. - (*Controversie relative al lavoro marittimo*). — Sono proposte avanti il pretore del mandamento, nel quale è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo, le controversie riguardanti:

a) i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la controversia è promossa da persone di famiglia del marittimo o da altri aventi diritto, e ancorchè il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di forma;

b) l'esecuzione del lavoro portuale e la applicazione delle relative tariffe;

c) le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari in servizio locale, agli ormeggiatori, ai barcaioi ed agli zavorrai; alle imprese di rimorchio; agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci e delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di galleggianti; ai fornitori di acqua per uso di bordo.

Le disposizioni delle lettere b) e c) del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma non innovano alle norme vigenti sulle controversie relative ai rapporti d'impiego pubblico ».

#### Art. 64.

L'articolo 604 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 604. - (*Procedimento*). — Nelle controversie indicate nel precedente articolo si

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

applicano le disposizioni della legge 11 agosto 1973, n. 533, con esclusione di quelle relative alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e dei primi quattro commi dell'articolo 413 del codice di procedura civile, e l'articolo 646 del codice di procedura civile.

Sono abrogati gli articoli da 605 a 609 del codice della navigazione ».

## Art. 65.

L'articolo 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« Il difetto di giurisdizione deve essere dichiarato anche d'ufficio. Alle sentenze dei tribunali amministrativi regionali si applicano gli articoli da 41 a 43, da 48 a 50-*bis* del codice di procedura civile ».

## CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE  
ALLA COMPOSIZIONE  
DI COLLEGI GIUDICANTI

## Art. 66.

L'articolo 56 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La corte d'appello giudica con il numero invariabile di tre votanti ».

## Art. 67.

Il secondo comma dell'articolo 58 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione ».

## Art. 68.

Il primo comma dell'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica a sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti ».

## Art. 69.

L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Art. 76. - (*Attribuzione del pubblico ministero presso la corte suprema di cassazione*). — Il pubblico ministero presso la corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civile e penali e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge ».

## Art. 70.

All'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

« La determinazione del periodo previsto dal comma precedente deve essere effettuata in relazione alla sospensione stabilita dalla legge dei termini processuali nel periodo feriale ».

## Art. 71.

L'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito con il seguente:

« Art. 92. - (*Affari civili nel periodo feriale dei magistrati*). — Durante il periodo feriale dei magistrati gli uffici trattano le cause civili rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. La dichiarazione di urgenza deve essere fatta, anteriormente alla trattazione della causa, con decreto non impugnabile del capo dell'ufficio e, per le cause già iniziate, del giudice istruttore o del collegio ».

## Art. 72.

L'articolo 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è sostituito dal seguente:

« In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause e ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12 ».

## Art. 73.

L'articolo 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 2 si applica alle cause previste nell'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario di competenza del pretore ».

## Art. 74.

*(Sottoscrizione della sentenza).*

La disposizione dell'articolo 11 si applica in materia penale.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 75.

*(Immutabilità della competenza).*

Il giudice regolarmente adito secondo le leggi anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è stato investito, anche se le norme sulla competenza sono mutate.

## Art. 76.

*(Incompetenza).*

La disposizione del primo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile si applica anche ai procedimenti in corso.

Nei processi pendenti in primo grado, l'incompetenza per valore non può essere rile-

vata d'ufficio; può essere eccepita sino alla prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 77.

*(Regolamento di giurisdizione e di competenza).*

Le nuove disposizioni in materia di regolamento di giurisdizione e di competenza non si applicano alle istanze di regolamento già proposte alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 78.

*(Compenso ai consulenti tecnici).*

Fino a che non siano emanate le nuove norme sulle tariffe spettanti ai consulenti tecnici, il compenso sarà liquidato dal giudice in base ai criteri di cui all'articolo 24 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 79.

*(Sanatoria della nullità della citazione).*

La disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164 del codice di procedura civile si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 80.

*(Deposito per il caso di soccombenza).*

Anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non può essere dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso per cassazione, della revocazione, di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione ad intimazione di licenza e sfratto nei casi previsti dagli articoli 651 e 668 del codice di procedura civile, per non essere stati preceduti dal deposito per il caso di soccombenza.

## Art. 81.

*(Delega al Governo -  
Entrata in vigore della presente legge).*

Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni di coordinamento della legge medesima con il codice di procedura civile e con le altre leggi.

La presente legge entrerà in vigore nel sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.